



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/11/2011

ADDI' 11/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
STRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - DI PAOLANTONIO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 520

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 5 agosto 2011, n. 9, pubblicata sul BURL n. 31 del 20 agosto 2011.



Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 5 agosto 2011, n. 9, pubblicata sul BURL n. 31 del 20 agosto 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 127 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);

VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

PREMESSO che in data 24 ottobre 2011 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, Min. Affari Regionali, innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 5 agosto 2011, n. 9, pubblicata sul B.U.R.L. n. 31 del 20 agosto 2011 recante "*Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio*";

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 26 ottobre 2011, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno il 25 novembre 2011;

CONSIDERATO che la legge regionale 5 agosto 2011, n. 9 si limita a istituire, al sol fine di fornire una corretta e adeguata informazione al consumatore, nel rispetto del "Codice del consumo" (d.lgs. 206/2005), un elenco regionale contenente diverse tipologie di prodotti territorialmente provenienti dal Lazio, senza, al contempo, garantirne in alcun modo la qualità mediante marchi o disciplinari e che pertanto non appaiono fondati i rilievi posti a base dell'impugnativa governativa innanzi alla Corte Costituzionale;



520 11 NOV. 2011 *fr*

CONSIDERATA altresì, per quanto sopra detto, la rilevanza della legge regionale in esame, al fine di garantire una compiuta tutela dei consumatori, anche in considerazione dell'assenza di una specifica normativa statale che assicuri una informazione ai consumatori del tipo di quella disciplinata dalla legge regionale stessa;

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della l.r. 9/2011 illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 5 agosto 2011, n. 9, pubblicata sul B.U.R.L. n. 31 del 20 agosto 2011 recante "*Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio*", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 NOV. 2011



ALLEG. alla DELIB. N. ⁵²⁰ *Pr*

DEL ¹¹⁰⁷ *Pr* _{11 NOV 2011}



ALLEGATO A

Legge regionale 5 agosto 2011, n. 9, pubblicata sul B.U.R.L. n. 31 del 20 agosto 2011 recante "Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio".

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso la legge regionale in epigrafe, promosso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, con deliberazione del 13 ottobre 2011 e notificato alla Regione in data 24 ottobre 2011, si osserva quanto segue.

I rilievi mossi si fondano sul presupposto che la legge regionale 9/2011 tutelerebbe e promuoverebbe la produzione regionale laziale pubblicizzando elementi puramente geografici, senza istituire formalmente un marchio di qualità regionale. A ciò conseguirebbe la convinzione che il prodotto "così marchiato" presenterebbe caratteristiche e qualità superiori rispetto a prodotti provenienti da altri territori.

Quanto affermato è una semplice supposizione del tutto priva di qualsivoglia riscontro giuridico nell'ambito della legge impugnata. Infatti, in nessun articolo della legge regionale si disciplina o si fa riferimento in alcun modo alla istituzione di un marchio regionale, né tantomeno sono previsti rinvii normativi che possano avallare tale supposizione. La dimostrazione della inesistenza di un qualsivoglia marchio è altresì avvalorata dalla concomitante inesistenza di norme concernenti i disciplinari di produzione, che sono strumenti indispensabili per l'istituzione e il funzionamento di un marchio.

Il legislatore regionale ha consapevolmente evitato di istituire un marchio regionale, come pure un marchio regionale di qualità, finalizzando, invece, la propria azione normativa esclusivamente alla tutela del consumatore, assicurandogli almeno uno strumento di adeguata e trasparente informazione sui prodotti del proprio territorio, coerentemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2; lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo", che tra i diritti fondamentali del consumatore prevede proprio quello di avere una adeguata informazione. Ne consegue che l'informazione veicolata dall'elenco è neutra. La legge regionale mira semplicemente a mettere il consumatore in condizione di orientare liberamente la propria scelta sia in favore dei prodotti del Lazio sia a sfavore degli stessi.

Non si ravvisa in che modo la legge in esame determini una "incisiva interferenza nella circolazione dei prodotti tra le regioni" dal momento che l'elenco istituito dall'articolo 1 è uno strumento di mera ricognizione della produzione laziale, senza riferimento alcuno ad una superiore qualità di tale produzione insita nella sola circostanza dell'origine territoriale.

Come sostiene anche lo stesso ricorrente, il mero riferimento all'origine territoriale non è elemento sufficiente a determinare ed individuare una migliore caratteristica del prodotto, tantomeno a giustificarne, per la sola generica provenienza regionale, la superiorità rispetto a prodotti analoghi di altre regioni. Coerentemente con tale posizione, il legislatore regionale ha deciso di non inserire nel testo normativo la parola "qualità", o termine simile che la evochi, facendo venir meno, al contempo, ogni tipo di legame tra territorio e qualità. Ne consegue che anche l'istruttoria di cui all'art. 3 della legge regionale *de qua*, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non può fondarsi sull'accertamento della qualità dei prodotti, ma sulla semplice verifica documentale dei requisiti richiesti per l'inserimento dei prodotti nell'elenco. Pertanto, i

competenti uffici regionali nell'esercizio del loro potere istruttorio non possono utilizzare strumenti, quali protocolli o criteri predeterminati che evocano un concetto di verifica della qualità dei prodotti, escluso a priori.

Si contesta anche quanto affermato dal ricorrente in merito alle caratteristiche di superiorità e specificità dei controlli, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 9/2011, vengono effettuati a campione e limitatamente alla veridicità del contenuto delle domande, avvalendosi di istituti, enti, e altri soggetti pubblici o privati competenti in materia. Ciò garantisce che l'attività di controllo sia svolta in modo imparziale e abbia come obiettivo principale non già la promozione della qualità dei prodotti del territorio laziale, ma un'adeguata e corretta informazione al consumatore sulla provenienza geografica dei prodotti.

Da ultimo, si evidenzia che nel ricorso anche il richiamo alle procedure di infrazione relative al marchio di qualità della regione Abruzzo (istituito con l.r. 31/1982) è del tutto privo di fondamento dal momento che tale legge afferisce a fattispecie totalmente differente da quella oggetto di contestazione. Infatti, la normativa istituisce inequivocabilmente un marchio, a differenza, come detto, della legge regionale del Lazio n. 9/2011 che non ne istituisce alcuno, tantomeno di qualità, né in atto né in potenza.

Altresì, unitamente ai rilievi di carattere sostanziale sopra esposti si sottolinea la presenza di due errori materiali: nella premessa e nel *petitum* viene riportato un titolo della legge diverso da quello pubblicato nel BURL "Istituzione dell'elenco regionale *Made in Lazio - Prodotto in Lazio nella regione Molise*"; il riferimento alla legge 14/1996 della regione Sicilia che reca "Disposizioni in materia di usura" certamente non attinente al caso in esame.

Tutto ciò premesso, nel ribadire che l'inserimento dei prodotti nell'elenco non ne garantisce in alcun modo la qualità (non certificando o attestando alcun valore aggiunto alle caratteristiche dei diversi prodotti iscritti nell'elenco), il consumatore non viene orientato nella propria scelta ad acquistare tali prodotti a danno di altri e che la legge regionale ha esclusivamente come finalità quella di fornire una corretta e adeguata informazione al consumatore, si ritiene che non vi sia alcun ostacolo alla libera circolazione delle merci né che sia introdotta qualsiasi misura di effetto equivalente, in piena conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli da 34 a 36). Anzi, certi che la legge regionale 9/2011 sia un valido strumento a completamento dell'informazione cui il consumatore ha diritto, si auspica che un analogo intervento provenga anche dalle altre regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Per questi motivi, si ritiene che la legge regionale 9/2011 non presenta alcun profilo di illegittimità costituzionale rispetto agli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1, della Costituzione.

